



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data.....
- 2 APR. 2019

Atto n°.....
677

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per ricovero presso Istituti e/o Comunità alloggio 2019.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28/03/19

Il Dirigente
F. L. Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria,

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Preso atto che il servizio ricoveri rappresenta un'importante attività assistenziale in quanto espressamente prevista dalle leggi nazionali e regionali in atto vigenti.

Considerato che per la categoria dei minori, il ricovero presso idonea struttura consente di intervenire in maniera tempestiva attuando percorsi di recupero e trattamenti finalizzati al loro inserimento, o comunque, al superamento degli svantaggi più acuti;

Preso atto che il suddetto ricovero avviene con provvedimento del Tribunale per i minorenni;

- che per quanto sopra occorre stipulare le convenzioni con le Cooperative e Associazioni per un periodo di due anni;

Ritenuto di fissare per detti ricoveri il seguente schema di Convenzione:

COMUNE DI VITTORIA

Oggetto: Convenzione per ricovero Minori presso Istituti e/o Comunità alloggio.

L'anno duemiladiciannove , il giorno _____ del mese di _____ , nella casa comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

TRA:

L'Amministrazione Comunale di Vittoria, codice fiscale 82000830883 d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene il Dott. _____, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione Politiche , socio-assistenziali autorizzato alla stipula della presente convenzione con Determina del Dirigente n. _____ del _____;

E:

L'Ente assistenziale _____ con sede in _____

Via _____

Codice fiscale _____

D'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", rappresentato dal signor _____ nato a _____

Il _____, in qualità di

Gestore della seguente comunità alloggio _____ iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare minori di ambo i sessi su iniziativa del Servizio sociale del Comune di Vittoria e/o in esecuzione di apposito decreto emanato dall'autorità competente: il Tribunale per i minorenni.

Art.2

L'Ente contraente si impegna a garantire i locali e il personale secondo gli standard stabiliti con decreto del Presidente della Regione 29/06/1988, garantendo altresì per il personale suddetto :

1. Il rispetto del C.C.N.L.
2. La partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento.

Art.3

Nella struttura ospitante dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

3. L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. La formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
5. Il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
6. Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
7. La responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
8. L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorno climatici;
9. Il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
10. I contatti con i coetanei di ambo i sessi;
11. L'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art.4

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un' assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.5

L'ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.6

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.7

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio.

Art.8

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al Servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Art.9

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente Convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 10

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dal _____
salvo quanto prescritto dal precedente art.9. E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art.11

L'Ente locale corrisponderà all'Ente contraente la somma mensile stabilita fra le parti individuata in € _____.

Art.12

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Ragusa.

Previo lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente Contraente

L'Ente locale

Tutto ciò premesso;

Visto l'OREL in vigore;

DETERMINA

- 1) Approvare lo schema di convenzione per le strutture che accolgono i minori in difficoltà secondo lo schema indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato.
- 2) Demandare agli uffici tutti gli adempimenti necessari per le forme e regolarizzazioni dei rapporti relativi ai minori in carico alle strutture convenzionate.
- 3) Il presente atto non implica impegno spesa.

F-40 IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio

dal 05 APR. 2019 al 18 APR. 2019 ed è registrata al n° _____ Reg.

pubblicazioni

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n° _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 05 APR. 2019 al 18 APR. 2019 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....